

Repertorio ...150078

Raccolta ...1-30-

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno sedici dicembre.

16 dicembre 2003

in Bari, nel mio studio alla Via Dante n.3, al primo piano.
Innanzi a me Ernesto Fornaro, Notaio in Bari, iscritto nel
Collegio Notarile del Distretto di Bari.

SI SONO COSTITUITI

- **CARUCCI RAFFAELE**, commerciante, nato a Martina Franca (TA) l'8 gennaio 1926, nella qualità di Presidente Regionale dell'Associazione **"CONFESERCENTI REGIONALE - Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi"** con sede in Bari al Viale della Repubblica n.71/N, ove domicilio per la carica, Codice fiscale 93007140721, autorizzato a questo atto dalla Presidenza dell'Associazione, giusta delibera del 30 aprile 2003;

- **LORUSSO GIUSEPPE**, funzionario, nato ad Altamura (BA) l'8 febbraio 1952, nella qualità di Segretario Generale Regionale dell'Associazione **"FILCAMS - C.G.I.L. Puglia"** con sede in Bari a Via Calace n.4, ove domicilio per la carica, Codice fiscale 93267100720, autorizzato a questo atto dalla Presidenza dell'Associazione, in forza dei poteri conferitigli dalla delibera del Comitato Direttivo del 21 dicembre 2001;


- **ZIMMARI GIUSEPPE**, impiegato, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 3 aprile 1959, nella qualità di Segretario Regionale dell'Associazione **"UILTuCS - U.I.L. Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi"** con sede in Bari a Corso Cavour n.110, ove domicilio per la carica, Codice fiscale 93272400727, in forza dei poteri conferitigli dalla Presidenza dell'Associazione, giusta delibera del 5 dicembre 2001;

- **PALMIERI ROSA**, impiegata, nata a Carbonara di Bari il 18 gennaio 1952, nella qualità di Segretario Regionale dell'Associazione **"FISASCAT - Cisl Regionale Puglia "** con sede in Bari a via Angiulli n.42, ove domicilio per la carica, Codice fiscale 93280380721, in forza dei poteri alla stessa conferiti dalla delibera del Direttivo Regionale del 10 dicembre 2002.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano d'accordo tra loro e col mio consenso alla assistenza dei testimoni e quindi convengono e stipulano quanto segue:

1°- I componenti costituiscono una associazione avente la seguente denominazione: **"Ente Bilaterale Regionale" - in sigla "E.B. PUGLIA"** - con sede in Bari a Viale della Repubblica n.71/n.

2° - L'Associazione ha lo scopo di incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori del terziario, distribuzione,



servizi e turismo, progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, attivare le procedure per accedere ai programmi comunitari, attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in Puglia, favorire le pari opportunità, seguire lo sviluppo del lavoro interinale.

3° - L'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività attinenti lo scopo della associazione.

4° - L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dalle parti.

5° - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle sue rendite ed i suoi proventi, da ogni entrata che a qualsivoglia titolo concorre a incrementare il patrimonio e così da qualunque bene mobile o immobile che sia pervenuto nella disponibilità dell'E.B.PUGLIA, con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti.

6° - A norma dello Statuto sono organi dell'ente: - l'assemblea dei soci; - il comitato esecutivo; - il presidente; - il vice presidente; - il collegio dei revisori dei conti.

7° - Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

8° - Il signor Carucci Raffaele viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità locali competenti e ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

9° - Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto - scritto da mia fiduciaria a macchina e da me Notaio a penna per pagine due circa di un foglio del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano.

F.to: Carucci Raffaele, Lorusso Giuseppe, Giuseppe Zimmari, Rosa Palmieri, Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

**ENTE BILATERALE REGIONALE DEI SETTORI TURISMO, TERZIARIO,
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI**

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 16, Prima Parte, del C.C.N.L. 8 novembre 1994 per i dipendenti del settore terziario della distribuzione e dei servizi e successivi rinnovi e conformemente a quanto previsto dall'art.6 del



del 17/6/1991 per i dipendenti del settore Turismo e successivi rinnovi, è costituito l'ENTE BILATERALE REGIONALE di seguito denominato E.B. PUGLIA.

Sono soci fondatori: la Confesercenti regionale Puglia (Confederazione Italiana degli esercenti attività commerciali, artigiane, industriali, agricole, turistiche e dei servizi), da una parte e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams Cgil Regionale Puglia, la Fisascat Cisl Regionale Puglia e la Uiltucs Uil Regionale Puglia, dall'altra.

Articolo 2 - SEDE

L'E.B.PUGLIA ha sede in via provvisoria presso la Confesercenti regionale Puglia in Bari a Viale della Repubblica 71/n.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'E.B. PUGLIA è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - SOCI

Sono soci dell'E.B. PUGLIA le organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente statuto. Sono soci beneficiari i lavoratori e le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, in regola con la contribuzione stabilita dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 5 - SCOPO E FINALITA'

L'E.B.PUGLIA, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha anche carattere assistenziale e mutualistico nei confronti dei soci beneficiari. Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, l'E.B. PUGLIA avrà i seguenti scopi:

- a) incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori del terziario, distribuzione, servizi e turismo con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione.
- b) promuovere, progettare, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, e anche in collaborazione con le istituzioni locali, regionali, nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- c) attivare le procedure per accedere ai programmi comunitari, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo;
- d) istituire e gestire l'Osservatorio regionale pugliese, ai sensi del successivo articolo 6;
- e) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in Puglia.
- f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato



- del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- h) ricevere dalle organizzazioni territoriali pugliesi gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale, inviandoli agli Osservatori nazionali competenti nonché curandone l'analisi e la loro registrazione a livello regionale;
- i) ricevere la notizia della elezione delle nomine delle rappresentanze sindacali all'atto della loro costituzione;
- j) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- k) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa intese specifiche tra le parti sociali;
- l) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo e le relative esperienze bilaterali;
- m) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'E.B.PUGLIA stesso;
- n) attuare in Puglia gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'E.B.PUGLIA.

Articolo 6 - OSSERVATORIO REGIONALE

L'Osservatorio regionale è lo strumento dell'E.B.PUGLIA per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Articolo 7 - ORGANI

Sono organi dell'E.B.PUGLIA:

-l'assemblea dei soci; -il comitato esecutivo; -il presidente; -il vice presidente; -il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

La funzione di componente degli organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni. In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione. In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza dal comitato esecutivo il presidente, a richiesta del socio interessato, convoca immediatamente l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto, ai sensi



dell'art 10 del presente statuto. I sostituti rimangono in carica sino alla durata del biennio in corso.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATAORI

L'assemblea dei soci fondatori è composta da trenta rappresentanti nominati dalle organizzazioni regionali di cui all'articolo 1 del presente statuto, dei quali quindici di designazione della Confesercenti regionale Puglia, cinque su designazione di Filcams Cgil Puglia, cinque su designazione di Fisascat Cisl Puglia e cinque su designazione di Uiltucs Uil Puglia.

Articolo 9 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATAORI

L'assemblea dei soci fondatori definisce gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività dell'E.B.PUGLIA, per il raggiungimento degli scopi sociali. A tale scopo discute e approva la relazione del presidente dell'E.B.PUGLIA, sull'attività programmata e su quella svolta.

L'assemblea dei soci fondatori, approva:

1. le eventuali modifiche statutarie dell'E.B.PUGLIA ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
2. il regolamento dell'E.B.PUGLIA e le eventuali successive modifiche, ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
3. i bilanci preventivi e consuntivi ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
4. la nomina, tra i componenti del comitato esecutivo, del Presidente e del Vice Presidente dell'E.B. Puglia, ai sensi degli artt.14 e 15 del presente statuto;
5. la nomina, al suo interno, del comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
6. la nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
7. lo scioglimento dell'E.B.PUGLIA e ne nomina i liquidatori, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATAORI

L'assemblea è convocata dal presidente dell'E.B.PUGLIA a richiesta di uno dei soci, o dal collegio dei revisori dei conti e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione dell'assemblea dei soci fondatori è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i soci fondatori.

Articolo 11 - COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è eletto all'unanimità dalla prima assemblea dei soci fondatori, da convocarsi entro trenta giorni dalla costituzione dell'E.B. Puglia, ed è formato da tre componenti indicati da Confesercenti regionale Puglia, da uno indicato da Filcams Cgil Puglia, uno da Fisascat Cisl



Puglia e uno da Uiltucs Uil Puglia, per un totale complessivo di sei elementi.

Articolo 12 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo, sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dall'assemblea dei soci fondatori, coordina l'attività dell'E.B.PUGLIA, assicura l'attivazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.

Il comitato esecutivo, con le modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto:

- elabora e propone all'assemblea dei soci fondatori le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'E.B.PUGLIA, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- predispone il regolamento dell'E.B.PUGLIA ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'articolo 5 del presente statuto, con associazioni, enti, istituti ed altri organismi aventi analoghe finalità.
- indirizza e coordina la gestione dell'E.B.PUGLIA e provvede alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna all'E.B.PUGLIA.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 giorni prima della riunione, ovvero con messaggio a mezzo telegrafo o telefax, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il comitato esecutivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 dei componenti e le decisioni relative alle sue competenze di cui all'art.12 del presente statuto, sono valide se assunte a maggioranza 50% (cinquanta per cento) + 1 dei presenti.

Il comitato direttivo nomina ad ogni riunione un segretario con funzioni verbalizzanti.

Articolo 14 - IL PRESIDENTE DELL'E.B.PUGLIA

Il presidente è eletto dall'assemblea nell'ambito del comitato esecutivo, alternativamente, una volta tra i consiglieri rappresentanti la Confesercenti e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presidente ha:

- la rappresentanza legale dell'E.B.PUGLIA.;
- sovrintende, di concerto con il vicepresidente, al funzionamento dell'Ente esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, dal presente statuto con il suo



regolamento e dal comitato esecutivo,

- convoca gli organi statutari, determinando, di concerto con il vicepresidente, le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare, di concerto con il vicepresidente, i poteri del comitato esecutivo, salvo ratifica dello stesso comitato nella prima seduta successiva;
- stipula contratti deliberati dagli organi statutari.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 15 - IL VICEPRESIDENTE DELL'E.B.PUGLIA

Il vicepresidente è eletto dall'assemblea tra i componenti il comitato esecutivo, alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il presidente. Opera di concerto con il presidente nei casi previsti dall'art.14 del presente statuto.

Sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o di impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal presidente e dal comitato esecutivo.

Articolo 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri:

- 1 con la funzione di presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci (su designazione della parte che non esprime il presidente dell'E.B.PUGLIA); -1 effettivo e 1 supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- 1 effettivo e 1 supplente designato dalla Confesercenti.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto.

Il collegio dei revisori redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea dei soci fondatori indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I revisori dei conti assistono alle sedute dell'assemblea dei soci fondatori.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del comitato esecutivo.

Articolo 17 - FINANZIAMENTO

L'E.B.PUGLIA è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura e con le modalità previste dai vigenti CC.CC.NN.LL. per le imprese

LA
S
C
I
A
P
U
G
L
I
A
S
I
N
D
A
C
A
L
I
S
T
I
T
U
T
O

dei settori turismo, terziario, della distribuzione e dei servizi e da eventuali proventi di natura pubblica o privata relativi all'esclusivo perseguimento degli scopi sociali.

Il regolamento, di cui all'articolo 21 del presente statuto, ha lo scopo di determinarne le modalità applicative anche ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'E.B.PUGLIA, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorre a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 17 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'E.B.PUGLIA, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'E.B.PUGLIA, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'E.B.PUGLIA.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.PUGLIA, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I soci non hanno alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.PUGLIA, sia durante la vita dell'E.B.PUGLIA che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dall'assemblea dei soci fondatori entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'E.B.PUGLIA devono essere effettuati con firma abbinata del presidente e del vicepresidente.

Articolo 20 - SCIoglimento - CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'E.B.PUGLIA o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'E.B.PUGLIA.

Articolo 21 - REGOLAMENTO



Per l'attuazione del presente statuto l'E.B.PUGLIA si doterà di un Regolamento che dovrà essere approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci fondatori.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI FINALI

I soci fondatori possono modificare all'unanimità il presente statuto, depositando il nuovo statuto presso il notaio che custodisce l'atto costitutivo dell'E.B.PUGLIA.

Gli scopi dell'E.B.PUGLIA potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Articolo 23 - RINVIO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia di associazione di fatto senza scopo di lucro.

F.to: Carucci Raffaele, Lorusso Giuseppe, Giuseppe Zimmari, Rosa Palmieri, Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di nove pagine, è conforme all'originale e si rilascia per uso *computer*.

Prati, li 8 Gennaio 2004.

